Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1842.
Approvazione dell'atto per la concessione alla « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » di una filovia in detta città, in sostituzione dell'attuale tramvia urbana da piazza della Stazione al Teatro Verdi, nonchè di tre diramazioni della filovia stessa . . . . . Pag. 3137

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1843.
Richiamo alle armi per istruzione di ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che non abbiano compiuto nell'anno 1935 il periodo di addestramento . . . . . Pag. 3138

REGIO DECRETO 26 giugno 1936-XIV, n. 1844.
Autorizzazione al Dopolavoro « Michele Bianchi », in S. Lorenzo del Vallo, ad accettare una donazione . . . . . Pag. 3138

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1845.
Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto dell'Oratorio di S. Giuseppe, in Bovisio Mombello (Milano) . . . . Pag. 3138

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare un legato a favore del Sanatorio governatoriale, disposto dall'on. senatore Ettore Marchiafava. Pag. 3138

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
Modificazione della denominazione del « Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima » in « Ente nazionale per l'educazione marinara » . . . . . Pag. 3138

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.
Nomina del rag. Vincenzo Antonaci a presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo . . Pag. 3138

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.
Nomina dell'on. avv. Alfredo Bruchi a presidente del Monte dei Paschi di Siena . . . . . Pag. 3139

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Monte dei Paschi di Siena . Pag. 3139

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.
Determinazione del valore delle cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli (4° trimestre 1936) . . Pag. 3142

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Bergamo come Istituto fascista autonomo provinciale . . . . . Pag. 3142

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Faenza. Pag. 3143

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Divieto di pesca con battelli a propulsione meccanica esercitata con la rete « sfogliara » . . . . . Pag. 3143

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato . . . . . Pag. 3143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3143
Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 % . . Pag. 3143
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 3144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1842.
Approvazione dell'atto per la concessione alla « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » di una filovia in detta città, in sostituzione dell'attuale tramvia urbana da piazza della Stazione al Teatro Verdi, nonchè di tre diramazioni della filovia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 25 febbraio 1935 con la quale la « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » ha chiesto la concessione dell'impianto e dell'esercizio in Salerno di una filovia, in sostituzione dell'attuale tramvia urbana da piazza della Stazione al Teatro Verdi, nonchè la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle seguenti diramazioni:

1° piazza Matteo Luciani - Porto;
2° imbocco della via Principati nel corso Garibaldi-Fratte;
3° piazza della Stazione-incrocio corso Vittorio Emanuele e via dei Principati;

Vista la convenzione all'uopo stipulata il 20 agosto 1936 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni ed il rappresentante della società suddetta;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 20 agosto 1936-XIV, stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni ed il rappresentante della « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » per la concessione, a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio in Salerno di una filovia, in sostituzione dell'attuale tramvia urbana da piazza della Stazione al Teatro Verdi, nonchè per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle diramazioni di cui alle premesse del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1843.
Richiamo alle armi per istruzione di ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che non abbiano compiuto nell'anno 1935 il periodo di addestramento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi per istruzione, per un periodo di mesi due, gli ufficiali inferiori piloti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, residenti nel Regno, appartenenti alle categorie in congedo della Regia aeronautica che, per un motivo qualsiasi, non abbiano compiuto nell'anno 1935 il periodo di addestramento.

La data del richiamo alle armi e le modalità relative al richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 giugno 1936-XIV, n. 1844.
Autorizzazione al Dopolavoro « Michele Bianchi », in S. Lorenzo del Vallo, ad accettare una donazione.

N. 1844. R. decreto 26 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale dopolavoro « Michele Bianchi » in San Lorenzo del Vallo, viene autorizzata ad accettare la donazione dei signori dott. Luigi e dott. Hans Longo di Spezzano Albanese, di un'area di mq. 324 di terreno, disposta in suo favore con atto 14 settembre 1933 del dott. Francesco Goffredo, Regio notaio residente a Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1845.
Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto dell'Oratorio di S. Giuseppe, in Bovisio Mombello (Milano).

N. 1845. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 13 settembre 1933, relativo alla chiusura al culto del vecchio Oratorio di San Giuseppe, appartenente alla Chiesa parrocchiale di Bovisio Mombello (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare un legato a favore del Sanatorio governatoriale, disposto dall'on. senatore Ettore Marchiafava.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000, disposto per atti notaio Camillo Cavicchioni, dall'on. senatore Ettore Marchiafava a favore del Sanatorio governatoriale per i fanciulli malarici dell'Agro Romano « Ettore Marchiafava ».

Vista la deliberazione governatoriale 20 aprile 1936, n. 2007;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad accettare il legato sopradescritto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1936-*XIV*.
Registro 10, *Interno, foglio* 144.
(4102)

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
Modificazione della denominazione del « Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima » in « Ente nazionale per l'educazione marinara ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 744, che istituisce in ente morale il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 8 gennaio 1934, n. 232, concernente la sistemazione del predetto Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale denominazione del predetto Consorzio per meglio adeguarla al carattere e alle attribuzioni dell'ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima istituito con R. decreto 18 aprile 1920, n. 744, assume la denominazione di « Ente nazionale per l'educazione marinara ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1936 - *Anno* XIV.
Registro 17 *Educazione nazionale, foglio* 36.
(4103)

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.
Nomina del rag. Vincenzo Antonaci a presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Bergamo è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della ci-

tata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor rag. Vincenzo Antonaci fu Luigi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 17 Lavori pubblici, foglio 149.

(3100)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.
Nomina dell'on. avv. Alfredo Bruchi a presidente del Monte dei Paschi di Siena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 11 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con proprio decreto di pari data;

Decreta:

L'onorevole avv. Alfredo Bruchi è nominato presidente del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3139)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Monte dei Paschi di Siena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, che dichiara « Istituto di credito di diritto pubblico » il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena;

Visto l'art. 27 dello stesso R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico, conforme al testo allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto del Monte dei Paschi di Siena.

TITOLO I. — *Costituzione, scopo e patrimonio.*

Art. 1. — Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del Popolo Senese con rescritto Granducale del 10 dicembre 1622, legalmente costituito con istrumento di fondazione del 2 novembre 1624, è un Istituto di credito di diritto pubblico avente propria personalità giuridica; esso è soggetto alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Art. 2. — L'Istituto esplica la sua azione nel Regno a mezzo di succursali, agenzie e recapiti.

La sede centrale dell'Istituto è in Siena.

Art. 3. — Il Monte dei Paschi raccoglie depositi e risparmi per impiegarli in operazioni creditizie atte a potenziare, ai fini dell'economia generale della Nazione, le attività produttive dei luoghi nei quali svolge la sua azione, con particolare riguardo all'agricoltura.

Art. 4. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal cumulo delle attività nette, quali risultano dal bilancio al 31 dicembre 1935-XIV, del Monte dei Paschi propriamente detto e delle sue separate Sezioni « Cassa di risparmio » e « Monte Pio », che, con l'approvazione del presente statuto, cessano di operare come tali e rimangono assorbite dal Monte dei Paschi che ne assume tutte le relative attività e passività. Il detto patrimonio verrà aumentato nei modi e nelle misure indicate nell'art. 26.

Art. 5. — Il Monte dei Paschi, per la originaria convenzione del 6 ottobre 1865, approvata con la legge 14 giugno 1866, n. 2983, esercita, in base alle leggi vigenti, il credito fondiario in tutto il Regno per mezzo di una speciale sezione.

La Sezione di credito fondiario ha personalità giuridica propria; il suo patrimonio, alla cui iniziale formazione concorse il Monte dei Paschi con l'apposito fondo di garanzia, la contabilità ed il bilancio sono separati e distinti da quelli del Monte dei Paschi.

TITOLO II. — *Operazioni del Monte dei Paschi.*

Art. 6. — Il Monte dei Paschi compie le seguenti operazioni passive:

a) riceve depositi, anche in valuta estera, a risparmio ed a conto corrente (liberi o vincolati a termine, nominativi od al portatore, o nominativi, ma pagabili al portatore) ed emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;

b) emette assegni circolari, ai sensi del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2883, e successive modificazioni;

c) emette lettere di credito semplici o circolari;

d) risconta il proprio portafoglio;

e) fa riporti ed anticipazioni su titoli di sua proprietà.

Art. 7. — Il Monte dei Paschi compie le seguenti operazioni attive:

a) sconta effetti cambiari, assegni e tratte muniti di firme di persone, di società e ditte notoriamente solvibili, buoni del tesoro, note di pegno emesse da Magazzini generali e cedole di titoli indicati alla susseguente lettera *d*);

b) sconta, contro idonea mallevadoria, canoni di affitto scadenti non oltre cinque anni;

c) sconta ed acquista crediti certi e liquidi verso lo Stato, gli Enti pubblici, Consorzi ed Enti morali legalmente costituiti;

d) acquista titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, obbligazioni di Società industriali assistite da garanzie reali, ed altri titoli che siano emessi da Enti con scopo di pubblico interesse;

e) compra e vende titoli pubblici e privati per conto di terzi e vende titoli di sua proprietà;

f) fa anticipazioni e riporti sopra titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste equiparate, e su titoli di primissimo ordine e di largo mercato;

g) fa anticipazioni contro pegno di merci e di derrate, di oggetti preziosi e di uso comune;

h) concede a privati, enti e società mutui senza ammortamento e conti correnti per un massimo di cinque anni, e mutui con ammortamento graduale del capitale per un tempo non superiore a dieci anni.

I mutui e i conti correnti debbono essere garantiti mediante ipoteca su beni immobili aventi un reddito certo e durevole ed un valore almeno doppio della somma sovvenuta, aggiunto a questa l'importo di oneri reali preesistenti, dei quali non si richieda la cancellazione o la postergazione;

i) concede conti correnti di durata non superiore ad un anno e mutui chirografari con ammortamento graduale del capitale, per una durata non superiore a venti anni, agli enti pubblici di cui alla lettera *c*), con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali;

l) concede sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca o da pegno di titoli indicati alla precedente lettera *d*), oppure da cessione od oppignorazione di crediti verso pubbliche Amministrazioni;

m) fa operazioni in cambi;

n) concede aperture di credito semplici e documentate, queste ultime utilizzabili in Italia ed all'estero;

o) concede prestiti contro cessione di stipendi a norma delle leggi vigenti;

p) partecipa alla formazione o all'aumento del capitale di Enti economici creati o promossi dallo Stato;

q) effettua operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in conformità alle vigenti leggi;

r) acquista immobili ad uso dei propri uffici, o, in quanto sia necessario, per il ricupero dei crediti, con l'obbligo, in questo caso, della vendita entro il più breve termine.

Art. 8. — Oltre alle operazioni contemplate nei precedenti articoli 6 e 7, il Monte dei Paschi:

a) accetta depositi a custodia o in amministrazione di titoli e valori e concede in locazione cassette di sicurezza;

b) assume servizi di corrispondenza e si incarica dell'incasso di effetti semplici e documentati, dell'acquisto e vendita di titoli e di divise, nonchè del collocamento di azioni e di obbligazioni, la cui emissione sia stata regolarmente autorizzata;

c) assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale, nonchè servizi di cassa per conto di Enti pubblici, associazioni, comunità e simili;

d) presta cauzioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi e concede titoli a comodato;

e) compie ogni altra operazione di banca da cui esuli l'elemento della speculazione.

Art. 9. — Gli investimenti nelle operazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *h*), *i*), *o*), dell'art. 7 e nelle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 7, non possono complessivamente superare i tre decimi dei depositi di qualsiasi specie raccolti dall'Istituto; l'ammontare delle partecipazioni, di cui alla lettera *p*) del citato art. 7, non può superare il ventesito dei depositi suddetti.

TITOLO III. — *Amministrazione.*

Art. 10. — Sono organi dell'Istituto:

a) la Deputazione amministratrice;

b) il Comitato esecutivo;

c) il presidente (provveditore);

d) il direttore generale;

e) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV. — *La Deputazione.*

Art. 11. — La Deputazione amministratrice è composta del presidente, nominato con decreto del Capo del Governo, e di sette deputati così nominati:

tre dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, scelti tra persone residenti nelle Provincie ove il Monte dei Paschi è stabilito;

quattro dal comune di Siena.

I deputati si rinnovano ogni quadriennio; gli uscenti sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti la Deputazione non hanno effetto prima di essere accettate dall'Autorità che li ha nominati.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza legittima giustificazione produce la decadenza d'ufficio del deputato, la quale deve essere ratificata dall'autorità che lo ha nominato.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nella Deputazione, il presidente provoca la nomina del nuovo deputato che dura in carica fino allo scadere del quadriennio.

Il regolamento stabilisce la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi ai deputati e le indennità per quelli residenti fuori di Siena.

Art. 12. — La Deputazione amministratrice è convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e ordinariamente una volta al mese. La convocazione può avere luogo altresì quando almeno quattro deputati o il Collegio dei sindaci ne facciano richiesta motivata al presidente.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, deve essere inviata ai deputati ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente con un preavviso di sole 48 ore.

Della convocazione della Deputazione deve essere data contemporanea comunicazione, nella stessa forma e termini, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede. Le votazioni si fanno per schede segrete, quando si tratti di provvedimenti concernenti persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre deputati.

Il direttore generale interviene alle riunioni della Deputazione e, quando non sostituisce il presidente ha soltanto voto consultivo.

Il segretario capo dell'Istituto funge da segretario della Deputazione.

Nelle adunanze che la Deputazione delibera di tenere segrete le funzioni di segretario sono affidate al deputato più giovane di età dei presenti.

Art. 13. — Spetta alla Deputazione:

a) proporre le eventuali modificazioni dello statuto;

b) compilare il regolamento generale per l'esecuzione dello statuto, quello speciale sullo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle degli stipendi ed assegni ed ogni altro regolamento occorrente, da approvarsi in conformità di legge;

c) approvare il bilancio annuale predisposto dal presidente in unione al Comitato esecutivo, udita la relazione dei sindaci, nonchè il bilancio del Credito fondiario;

d) fare la proposta per la nomina del direttore generale e determinarne il trattamento;

e) nominare i direttori centrali e tutti gli aventi grado non inferiore a quello di direttore principale;

f) deliberare le aperture di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti, osservate le formalità di legge;

g) erogare gli utili netti disponibili;

h) determinare la misura delle cauzioni da prestarsi dal personale non dirigente e deliberare sullo svincolo delle cauzioni del presidente e del personale indicato nella precedente lettera *e*);

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del presidente e dei direttori delle succursali per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;

l) stabilire la misura delle medaglie di presenza dei Commissari di sconto;

m) determinare le norme e le condizioni delle singole specie di operazioni dell'Istituto;

n) deliberare su ogni altro argomento che possa esserle deferito dal Comitato esecutivo o dal presidente.

Art. 14. — Spetta inoltre alla Deputazione:

1° deliberare sugli acquisti, sulle vendite, sulle permute dei beni patrimoniali dell'Istituto;

2° deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

3° deliberare sulle partecipazioni ad Enti creati o promossi dallo Stato;

4° deliberare le operazioni relative al collocamento dei prestiti pubblici;

5° deliberare l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di cassa;

6° deliberare la concessione di mutui ad Enti pubblici;

7° deliberare sulle proposte di revoca del direttore generale e del personale indicato all'art. 13, lettera *e*), osservate le modalità fissate dal regolamento;

8° stabilire l'elenco dei titoli di cui alle lettere *d*) ed *f*) dell'art. 7.

TITOLO V. — *Il Comitato esecutivo.*

Art. 15. — Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) di tre membri, uno dei quali almeno di nomina governativa, scelti dalla Deputazione nel proprio seno, nella prima tornata di ciascun anno;

c) del direttore generale.

Il Comitato è convocato dal presidente che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e normalmente una volta la settimana.

Il segretario del Comitato è scelto dalla Deputazione nel personale dell'Istituto, su proposta del presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni si fanno per scheda segreta quando si tratti di provvedimenti concernenti persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Sono applicabili al Comitato le disposizioni degli articoli 11, commi 4° e seguenti, e 12, ultimo comma.

Art. 16. — Spetta al Comitato esecutivo:

1° stabilire annualmente i limiti preventivi delle spese generali;

2° vigilare a che abbiano esecuzione le deliberazioni proprie e della Deputazione;

3° deliberare su tutti gli affari e su tutte le operazioni che non siano riservate espressamente alla Deputazione od al presidente;

4° predisporre in unione al presidente lo schema del bilancio dell'Istituto e della Sezione del credito fondiario;

5° ordinare ispezioni e verifiche, comunicandone i risultati alla Deputazione;

6° deliberare sulle domande dei mutui e di sovvenzioni ipotecarie e su pegno di cui alle lettere *h*), *i*) ed *l*) dell'art. 7;

7° deliberare sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni e sulla concessione di titoli a comodato, di cui all'art. 8, lettera *d*);

8° autorizzare, qualunque ne sia il valore, le azioni giudiziarie, le transazioni, le cancellazioni parziali, le riduzioni, le restrizioni d'ipoteca, le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni di privilegi agrari e di qualsiasi altra formalità ipotecaria che non sia di competenza del presidente;

9° deliberare, su proposta del presidente, in merito all'assunzione, promozione e revoca dei dirigenti, funzionari, impiegati ed agenti, e sullo svincolo delle cauzioni, salvo il disposto dell'art. 13, lettere *e*) e *h*) e dell'art. 14, n. 7, nonchè sulla nomina e revoca dei procuratori con mandato generale;

10° nominare, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di sconto presso la sede e presso ciascuna dipendenza;

11° prendere, nei casi d'urgenza, le deliberazioni di competenza della Deputazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 14, dandone comunicazione alla Deputazione, nella sua prossima adunanza;

12° procedere in genere a tutto quanto può essergli deferito dalla Deputazione o dal presidente.

I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione della Deputazione.

Art. 17. — I componenti della Deputazione e del Comitato esecutivo non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi Enti dei quali siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

TITOLO VI. — *Il presidente.*

Art. 18. — Il presidente:

1° è il capo dell'Istituto e ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti; presiede le adunanze della Deputazione amministratrice e del Comitato esecutivo;

2° ha la firma dell'Istituto e sovraintende a tutti i servizi, compresi quelli della speciale gestione del Credito fondiario;

3° compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente alla Deputazione o al Comitato esecutivo;

4° prende o propone, sentito il direttore generale, i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di qualsiasi grado, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, e può anche ordinarne la sospensione, rendendone conto nella prossima adunanza alla Deputazione od al Comitato esecutivo, secondo le rispettive competenze;

5° assume impiegati avventizi e straordinari;

6° provvede alle spese generali, in conformità dell'art. 16, n. 1, e ad ogni altra spesa regolarmente deliberata;

7° consente alle cancellazioni di iscrizioni e di trascrizioni alle surrogazioni a favore di terzi, e a ogni altra formalità ipotecaria, alla restituzione di pegni relativi ad obbligazioni, quando il credito dell'Istituto, garantito con le ipoteche o con i pegni, risulti intieramente estinto;

8° promuove e sostiene le liti nelle procedure esecutive in ogni grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa, e di consentire infine, in ogni caso, gli annotamenti di cancellazione e di dichiarazione di inefficacia delle trascrizioni di precetti immobiliari;

9° nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessato l'Istituto;

10° adotta nei riguardi dei servizi esattoriali e degli altri, di cui all'art. 8 lettera *c*), tutti i provvedimenti necessari al loro regolare funzionamento e presenta ogni anno alla Deputazione una relazione scritta sui servizi medesimi e sui risultati conseguiti.

Art. 19. — In caso di assenza o di impedimento del presidente i poteri spettantigli presso la Deputazione amministratrice ed il Comitato esecutivo vengono assunti dal direttore generale. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo sono deferiti al deputato più anziano.

Per quanto attiene alla rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e a tutte le altre funzioni di competenza del presidente, questi, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da uno dei direttori centrali.

Il consulente legale, il segretario capo, il ragioniere capo e l'ispettore capo, hanno la firma degli atti e dei contratti, delle carte e dei documenti contabili e della corrispondenza, per delega del presidente.

Di fronte ai terzi, al Conservatore delle ipoteche, alla Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti dirigenti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico, ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti cui la detta firma si riferisce.

Per determinati atti e documenti la firma può essere delegata dalla Deputazione amministratrice su proposta del presidente, al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari di grado superiore, osservate le modalità e cautele stabilite dal regolamento.

Art. 20. — Il trattamento economico del presidente è stabilito con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta della Deputazione amministratrice.

Il presidente non può essere sospeso o rimosso se non con decreto del Capo del Governo, sentita la Deputazione amministratrice.

TITOLO VII. — *Il direttore generale.*

Art. 21. — Il direttore generale è nominato con provvedimento del capo dell'Ispettorato, su proposta della Deputazione amministratrice.

Il direttore generale non può essere sospeso o rimosso se non con provvedimento del capo dell'Ispettorato.

Il direttore generale oltre le altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto e dal regolamento:

1° collabora con il presidente alla Direzione dei servizi dell'Istituto e della Sezione di credito fondiario ed è responsabile di fronte al presidente del loro regolare funzionamento;

2° provvede, sotto la vigilanza del presidente, alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione e del Comitato esecutivo;

3° è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dal regolamento o delegategli dal presidente;

4° sostituisce il presidente, in caso di assenza o di impedimento, ai sensi dell'art. 19.

TITOLO VIII. — *Le Commissioni di sconto.*

Art. 22. — Presso la sede centrale e presso ogni dipendenza è costituita una Commissione di sconto composta del direttore, che la presiede, e di non meno di quattro commissari nominati dal Comitato esecutivo, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Due commissari prestano servizio per turno.

Ai membri della Commissione di sconto è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla Deputazione.

Le Commissioni di sconto sono chiamate a dare parere sulle operazioni proposte alla sede od alle dipendenze.

I direttori, entro i limiti determinati dalla Deputazione, hanno facoltà di eseguire le operazioni che abbiano riportato parere favorevole della Commissione di sconto.

Per le operazioni superiori a tali limiti la esecuzione non potrà avvenire, ove non sia autorizzata dalla sede centrale.

TITOLO IX. — *Il Collegio dei sindaci.*

Art. 23. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti sono rispettivamente nominati dal comune di Siena e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siena, ed il terzo sindaco effettivo dal capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I sindaci effettivi possono assistere alle sedute della Deputazione.

La misura delle retribuzioni dei sindaci è deliberata annualmente dalla Deputazione.

Art. 24. — Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio e deve uniformarsi alle norme dell'art. 37 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e ad ogni altra disposizione di legge che lo riguarda.

I sindaci devono comunicare le loro eventuali proposte ed osservazioni al presidente.

TITOLO X. — *Bilancio ed utili.*

Art. 25. — I conti dell'esercizio annuale si chiudono al 31 dicembre; il bilancio sarà compilato con le più prudenti e rigide norme e deve essere approvato entro il mese di marzo.

Art. 26. — Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

è prelevata la quota di sette decimi per integrare la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo; quando il limite del decimo sarà raggiunto, la quota da passarsi ad aumento della riserva ordinaria potrà ridursi a cinque decimi. Sono inoltre annualmente integrati, nella misura ritenuta conveniente, i fondi speciali per le oscillazioni del valore dei titoli e per perdite eventuali, nonchè altri fondi speciali che la Deputazione credesse di creare:

è stabilita dalla Deputazione la somma da rilasciarsi a disposizione del Comitato esecutivo per premi e gratificazioni al personale.

Gli utili residui possono essere erogati in opere di beneficenza o di pubblica utilità, riservandosi a vantaggio della città di Siena e delle sue istituzioni una quota non inferiore ai tre quarti degli utili disponibili, comprese le contribuzioni di carattere contrattuale.

TITOLO XI. — *Disposizioni generali.*

Art. 27. — È vietato al presidente, ai deputati, al direttore generale ed ai sindaci di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Istituto.

Non possono far parte della Deputazione, del Collegio dei sindaci e delle Commissioni di sconto coloro che appartengono ad altri Istituti di credito aventi sede o dipendenze nella località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di Enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

Al personale dell'Istituto è vietato di esercitare commerci ed industrie e compiere operazioni di borsa; gli è pure inibito di occuparsi di affari che possano comunque essere contrastanti con gl'interessi dell'Istituto.

Art. 28. — Le succursali sono rette da un direttore, sotto la vigilanza della sede centrale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate.

Le agenzie sono rette da un fiduciario nominato dalla Deputazione, e sono poste alle dipendenze della sede o di una succursale.

I direttori rappresentano verso i terzi la succursale cui sono preposti e le agenzie che da questa dipendono.

Art. 29. — Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni della Deputazione. Qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto o al regolamento, ne avverte la Deputazione affinchè la modifichi, ed informa prontamente l'Ispettorato se la Deputazione non vi provvede. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nei verbali delle sedute.

L'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a fornire all'Ispettorato le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche dovranno essere esibiti ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti da essi ritenuti necessari per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, l'Istituto deve rimettere all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito le situazioni bimestrali dei conti.

Art. 30. — Si ritiene che i contraenti con l'Istituto abbiano accettato ed approvato, sino dall'inizio dei rapporti, tutte le condizioni di conto, nonchè i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore dell'Istituto stanno di pieno diritto a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito diretto e indiretto dell'Istituto stesso, pure se non liquido ed esigibile, verso il medesimo debitore, anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Quando esistono tra l'Istituto ed i suoi contraenti diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che essi rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fino dall'apertura dei diversi conti e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esso.

TITOLO XII. — *Credito fondiario.*

Art. 31. — Il Credito fondiario esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di gestione e di amministrazione del Monte dei Paschi.

La Deputazione stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui, conformemente alle disposizioni che disciplinano le operazioni del Credito fondiario.

Il presidente dell'Istituto rappresenta ad ogni effetto la Sezione di credito fondiario di fronte ai terzi.

Le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 si applicano pienamente per tutto ciò che concerne il funzionamento di questa Sezione.

La vigilanza governativa sul credito fondiario si svolge secondo le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 32. — Al Comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo e su quelle di variazione delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie che non sono di competenza del presidente a norma dell'art. 18, n. 8, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sugli eventuali acquisti di essi, e su ogni altra operazione di credito fondiario.

Il Comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che possono essergli affidati dal presidente e dalla Deputazione.

Art. 33. — Al bilancio della gestione del credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 13, lett. *c*), e 16, n. 4.

L'utile netto della gestione del Credito fondiario è ripartito in conformità di legge.

È in facoltà della Deputazione di erogare per gli scopi indicati nell'art. 23 la quota di utili disponibile.

TITOLO XIII. — *Opera pia Lazzeretti.*

Art. 34. — Il Monte dei Paschi conserva, con separata gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, la fondazione denominata « Opera pia eredità Lazzeretti », dipendente dal lascito disposto a favore del Monte dei Paschi dal cav. prof. Giuseppe Lazzeretti col suo testamento pubblico del 26 luglio 1882, rogato dal notaio Candiani di Padova, e costituita in corpo morale col R. decreto 21 luglio 1884.

Art. 35. — Essa ha per scopo il conferimento, a favore di giovani non abbienti della città di Siena e sua provincia, di alunnati di perfezionamento concernenti la scultura, la pittura, le matematiche sublimi, le scienze mediche e le lingue antiche.

Art. 36. — L'Opera pia Lazzeretti è soggetta alle norme stabilite dalle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal proprio statuto e regolamento.

TITOLO XIV. — *Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 37. — Con l'entrata in vigore del presente statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie anteriori.

Art. 38. — La Deputazione amministratrice dell'Istituto delibererà il nuovo regolamento generale, il quale dovrà contenere anche le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale.

Entro un anno dal suo insediamento la Deputazione dovrà procedere alla unificazione e riorganizzazione dei servizi e sarà in sua facoltà di prendere i provvedimenti che si rendessero necessari nei riguardi del personale.

Visto: *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(4138)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1936-XIV.

Determinazione del valore delle cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli (4° trimestre 1936).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 per cento di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel terzo trimestre 1936-XIV è risultato di L. 454;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1936-XIV, con effetto dal 1° ottobre 1936-XIV, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Bergamo come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata approvata con decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936, n. 1049; ed ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1905, n. 480, con il quale l'Istituto per le case popolari di Bergamo fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo con deliberazioni 5, 26 maggio e 30 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Bergamo è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 31 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(4101)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Faenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del Regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Ravenna il 18 marzo 1936-XIV a rogito del dott. Beltramelli Filippo fu Pio, notaio colà residente, atto col quale il comune di Faenza ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno senza casa stralciato dal fondo denominato « Fossa » posto in Faenza, da segnarsi nel nuovo catasto, sezione Faenza foglio 131 col n 121/c per una superficie catastale di ettari 2.10.91 cui si presume corrisponda nel vecchio catasto mappa S. Silvestro parte del n. 424 confinante a nord colle regioni Ghetti e Bertoni ad est colla strada comunale Tolosano a sud e ad ovest con la restante proprietà del comune di Faenza;
Veduta la deliberazione n. 47 in data 25 settembre 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Faenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Divieto di pesca con battelli a propulsione meccanica esercitata con la rete « sfogliara ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 26 settembre 1912, n. 1107, che disciplina la pesca con battelli a propulsione meccanica;

Decreta:

E' vietata la pesca con battelli a propulsione meccanica esercitata con la rete sfogliara, o altra rete a strascico, munita di « rampi » (dentiera diretta a sconvolgere il fondo).
Le infrazioni al presente divieto sono punite ai sensi degli articoli 34, 35, e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: ROSSONI.

(4105)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che in data 20 ottobre 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

(4143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 ottobre 1936-XIV - N. 205.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Svezia (Corona)	4,8193
Inghilterra (Sterlina)	92,90	Turchia (Lira turca)	15,10
Francia (Franco)	88,45	Ungheria (Pengo)	5,620445
Svizzera (Franco)	436,75	Rendita 3,50 % (1906)	72,225
Argentina (Peso carta)	5,29	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Austria (Shilling)	3,5555	Id 3 % lordo	52,075
Belgio (Belga)	3,1975	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72 —
Bulgaria (Leva)	23,40	Rendita 5 % 1935	90,275
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Obbl Venezie 3,50 %	87,80
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad 1940	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id id 5 % Id. 1941	100,175
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id id 4 % Id. 15-2-43	89,10
Norvegia (Corona)	4,7059	Id id. 4 % Id 15-12-43	89,325
Olanda (Fiorino)	10,142	Id id. 5 % Id. 1944	93,375
Polonia (Zloty)	360 —		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1936-XIV - N. 206.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Svezia (Corona)	4,8193
Inghilterra (Sterlina)	92,90	Turchia (Lira turca)	15,10
Francia (Franco)	88,40	Ungheria (Pengo)	5,626415
Svizzera (Franco)	436,75	Rendita 3,50 % (1906)	72,275
Argentina (Peso carta)	5,29	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3 % lordo	52,075
Belgio (Belga)	3,1975	Prest. redim. 3,50 % - 1934	71,975
Bulgaria (Leva)	23,40	Rendita 5 % 1935	90,725
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Obbl. Venezie 3,50 %	87,15
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,175
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,175
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,05
Norvegia (Corona)	4,7050	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,175
Olanda (Fiorino)	10,142	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,125
Polonia (Zloty)	360 —		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

È stato presentato per operazione di tramutamento in titoli al portatore il certificato cons. 5 % n. 202095 di lire 405, al nome di Spampinato Caterina fu Leonardo, moglie di Li Puma Ignazio, dom. in Palermo, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1914, n. 298, detto secondo mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

p. Il direttore generale: POTENZA.

(2587)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	SCHEDA di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	621951 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri del matrimonio legittimo di Scarpa Enrico-Guido fu Eugenio in curatela speciale di Agostino Scarpa fu Giuseppe, dom. a Venezia . L. per l'usufrutto: Scarpa Enrico-Guido fu Eugenio, domt. a Venezia.	1298,50
»	823670 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Canclini Rosa fu Francesco domt. a Bormio . . . . » per la proprietà: Biccinetti Paolo detto Guido fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Portaluppi Ambrogio fu Giuseppe, domt. a Magenta (Milano).	332,50
»	26923	Raisini Emilio di Guglielmo, domt. a Modena, ipotecata . . . . »	140 —
Cons. 5 % Pol. Comb.	24476	Passeri Benedetto di Domenico, domt. a Roma . . . . »	20 —
3,50 % Redimibile (1934)	216359	Cassa scolastica dell'Istituto magistrale di Alessandria . . . . »	350 —
»	235609	Intestata come la precedente. . . . . »	525 —
»	257930	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	262662	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	230867	Intestata come la precedente. . . . . »	175 —
»	253208	Intestata come la precedente. . . . . »	1050 —
»	278918	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	284690	Intestata come la precedente. . . . . »	175 —
»	297205	Intestata come la precedente. . . . . »	17,50
»	320765	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	344269	Fondazione scolastica Luigi Lama presso l'Istituto Magistrale di Alessandria . . »	350 —
»	356601	Comune di Alessandria per la Fondazione premi scolastici Antonio Bobbio . . . »	700 —
»	401505	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	350 —
»	434592	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	449818	Fondazione scolastica Luigi Lama presso l'Istituto Magistrale di Alessandria . . »	17,50
»	489124	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	175 —
»	478177	Intestata come la precedente. . . . . »	700 —
»	483958	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	453489	Premio Bobbio amministrato dalla Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	70 —
»	309254	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	525 —
»	446884	Musumeci Concetto fu Salvatore, domt. a Catania . . . . »	35 —
Prestito Naz. 5 %	29007	Caltagirone Vitina di Salvatore, moglie di Tedesco Francesco fu Vincenzo, domt. a New York . . . . »	125 —
Cons. 3,50 % (1906)	601181	Cavallucci Giuseppe fu Sireno, domt. a Sermoneta (Roma), ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	386093	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	155 —
»	85895	Pisaturo Giuseppe fu Antonio, domt. a Valle Agricola (Caserta) . . . . . . »	50 —
3,50 % Redimibile (1934)	126649	Clerici Carmela fu Giovanni-Maria, moglie di De Martini Giovanni, domt. a Legnano (Milano), vincolata . . . . »	140 —

Roma, 30 maggio 1936 - Anno XIV

(2525)

p. *Il Direttore generale*: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.